

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1270)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1960

Aumento del concorso finanziario dello Stato alla Gestione
per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 ottobre 1957, n. 1047, come è noto, ha comportato, nella pratica applicazione, una serie di notevoli difficoltà, talune delle quali hanno formato e formano oggetto di attento studio da parte degli Enti assicuratori e delle Amministrazioni vigilanti interessate, stentandosi a reperire adeguati e razionali criteri che, ovviando ad esse, non evadano da una corretta e soprattutto legittima interpretazione delle norme da cui hanno tratto origine.

Indubbiamente la struttura di tale legge, ritenuta inizialmente armonica e completa pur in presenza di taluni istituti prima sconosciuti ai normali schemi delle leggi previdenziali ed assicurative, ha palesato, in prosieguo di tempo, strani e complicati aspetti, derivanti dalle obiettive, e pure non pienamente valutate, difficoltà di armonizzare le

norme derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti con quelle relative all'accertamento dei lavoratori agricoli comuni ed alla riscossione unificata dei contributi praticata per tali lavoratori, di creare nel contempo norme particolari, derogative in senso limitativo od integrativo al regime generale dell'assicurazione, ed, infine, di dirigere il tutto a categorie di lavoratori autonomi ed associati numericamente imponenti ed ancora scarsamente conosciute nel campo assistenziale e previdenziale.

Inevitabilmente, quindi, alcuni orientamenti affrettati si sono rivelati, in prosieguo di tempo, non aderenti ad una corretta e logica interpretazione delle norme di legge relative.

Alcuni di questi, riguardando direttamente i requisiti di pensionamento, apparvero subito molto pericolosi soprattutto per i de-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

licati riflessi di ordine economico che essi importarono e per gli abusi che all'inizio ne scaturirono.

Il Ministero del lavoro, dopo avere anche richiesto in qualche caso il parere (peraltro non obbligatorio e quindi tanto meno vincolante) dell'apposito Comitato di vigilanza preposto alla speciale Gestione assicurativa di cui trattasi, in esercizio della facoltà prevista dall'articolo 9 — n. 5 — della legge n. 1047, ritenne d'intervenire in merito fornendo ampi e motivati criteri interpretativi traenti conforto e garanzia esclusivamente da una meditata ricognizione delle norme di legge vigenti in materia.

Tali determinazioni, riconducendo nei limiti voluti dalla legge (e cioè in ragionevoli limiti) l'accertamento del diritto alle prestazioni assicurative, valsero a regolare meglio le varie questioni insorte anche se, per avventura, in qualche caso furono ritenute restrittive dalle parti interessate.

Tuttavia, lo stato di incertezza prodottosi anteriormente alla regolamentazione ministeriale fu causa certamente non sola, ma neppure ultima, dello squilibrio finanziario verificatosi, sin dall'inizio, in seno alla Gestione speciale.

Il numero delle pensioni liquidate — nel primo anno di gestione — prima che fossero fissati criteri esatti per la individuazione dei beneficiari, ha superato di oltre 200 mila unità la previsione ufficiale formulata alla vigilia dell'approvazione della legge.

I dati finanziari qui di seguito riportati indicano il disavanzo esistente in seno alla Gestione speciale della assicurazione invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, al 31 dicembre 1959. Essi non riguardano la gestione dei contributi base (retta col sistema finanziario della capitalizzazione e con un movimento di capitali di limitata entità), bensì la sola gestione del Fondo di adeguamento retta col sistema finanziario della ripartizione:

ENTRATE

Anno 1957	}	L. 16.421.680.000 (assicurati)	
		» 2.250.000.000 (Stato)	
Anno 1958	}	L. 16.323.248.000 (assicurati)	
		» 7.250.000.000 (Stato)	
Anno 1959	}	L. 16.100.124.000 (assicurati)	
		» 11.000.000.000 (Stato)	
TOTALE ENTRATE NEL TRIENNIO . . .		L. 69.345.052.000	69.345.052.000

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

USCITE

Anno 1958	}	L. 39.739.257.188 (rate pensioni maturate)	
		» 1.474.774.144 (altre spese) *	
Anno 1959	}	L. 55.898.898.000 (rate pensioni maturate)	
		» 2.571.763.000 (altre spese) *	
TOTALE USCITE NEL BIENNIO		L. 99.684.692.332	99.684.692.332
Disavanzo al 31 dicembre 1959			30.339.640.332

* Contributi a favore dell'ONPI, spese di Amministrazione e interessi passivi.

Va precisato, relativamente alle voci di spese concernenti le rate di pensione maturate, che il numero delle pensioni liquidate nel corso del 1958 è stato pari a 610.222. Detto numero ha subito un notevole incremento nel 1959, essendo salito a 752.525. La cifra di lire 55.898 milioni, che rappresenta la spesa per tali pensioni nel 1959, risulta proporzionalmente superiore alla analoga voce di spesa indicata per l'anno 1958, in quanto parte delle 752.525 pensioni sono state liquidate con decorrenze comprese nell'anno 1958 e quindi hanno comportato il pagamento di notevoli arretrati.

A rigore, trattandosi di una gestione speciale e, quindi, ad amministrazione autonoma in seno all'IN.P.S., il notevole disavanzo registrato nei primi due esercizi finanziari avrebbe dovuto essere interamente coperto dalle categorie interessate mediante aumento dei relativi contributi, ma è sembrato particolarmente difficile, se non addirittura impossibile, procedere in tal senso, dato che trattasi di categorie economicamente e notoriamente deboli, che non sono talora neanche in grado di sostenere gli oneri determinati dalla misura attuale dei contributi.

Ciò ha suggerito di ricorrere all'unico rimedio che la situazione di per sé postulava, stabilendo un contributo straordinario da parte dello Stato alla gestione speciale, che fronteggiasse almeno in parte lo stato di disavanzo sopra descritto.

Con il presente disegno di legge infatti si dispone:

1. — Un ulteriore intervento finanziario dello Stato a favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, mediante la concessione di un contributo straordinario di 7 miliardi di lire, a termini dell'articolo 11, terzo comma, della legge numero 1047.

Con tale nuovo intervento lo Stato intende contribuire (chè provvedere integralmente non potrebbe, attesa la rilevanza del *deficit*) al risanamento finanziario della Gestione speciale, sollevando almeno in parte — come si è detto — le categorie interessate dal sostenimento dell'intero onere.

2. — L'integrazione del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1047, per la Gestione dell'assicura-

zione invalidità e vecchiaia coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Devesi ricordare, al riguardo, che lo Stato, per effetto dell'articolo 11, della legge n. 1047, concorre agli oneri della Gestione speciale con tali stanziamenti che nel decennio 1957-1967 raggiungono un totale di 166,5 miliardi, pari cioè a 16 miliardi e mezzo annui.

Se si tiene conto che l'ammontare dei contributi base e di adeguamento di competenza delle categorie assicurate, risultante dal carico dei ruoli, ha superato di poco, negli anni 1957, 1958 e 1959, i 17 miliardi annui, potrà constatarsi che lo Stato partecipa per il 50 per cento agli oneri della Gestione speciale, percentuale questa che risulterà naturalmente superata per effetto dell'ulteriore intervento finanziario dello Stato disposto con il presente disegno di legge.

Si è ritenuto opportuno, quindi, assicurare una più adeguata rappresentanza dello Stato in seno al predetto Comitato di vigilanza, in rapporto alla posizione di preminenza cui esso ha diritto per effetto del largo contributo finanziario che apporta alla Gestione.

In tal senso sono stati chiamati a far parte del Comitato, oltre al direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, altri tre rappresentanti delle Amministrazioni interessate (Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero del tesoro e Ministero dell'agricoltura e delle foreste) nonché un rappresentante dei datori di lavoro ed uno dei lavoratori da scegliersi in seno al Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

Può sembrare strano, a prima vista, che nel Comitato di vigilanza di una gestione di previdenza per lavoratori autonomi (coltivatori diretti) ed associati (coloni e mezzadri) debbano essere chiamati anche rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori subordinati, ma in sostanza tale procedimento risponde ad un criterio di recipro-

rità, che trae motivo da una situazione già esistente. Infatti, non bisogna dimenticare che, nonostante l'autonomia della gestione per la previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, per effetto dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, la composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è stata integrata rispettivamente di tre rappresentanti e di un rappresentante delle suddette categorie.

Sembra giusto, quindi, che come i coltivatori diretti ed i coloni e mezzadri concorrono con propri rappresentanti ad amministrare le varie gestioni curate dall'I.N.P.S. a beneficio dei lavoratori subordinati, questi ultimi, insieme ai rispettivi datori di lavoro, intervengano a loro volta per ragioni di reciprocità, ma ancor più di solidarietà, nell'organo collegiale specifico della Gestione di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri in seno allo stesso Istituto.

Tali gli intendimenti perseguiti con il provvedimento di cui trattasi.

In sintesi, le singole disposizioni prevedono:

Art. 1. — Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato per una somma complessiva pari a 7 miliardi di lire, a favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 2. — Indicazione dei mezzi finanziari con i quali si intende far fronte ai nuovi oneri assunti dal bilancio dello Stato in aderenza al noto precetto costituzionale.

Art. 3. — Integrazione della composizione del Comitato di vigilanza della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, è concesso un contributo straordinario di lire 7 miliardi a carico dello Stato.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 1 della presente legge si provvederà a carico del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) il Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il rappresentante del Ministero del tesoro in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

4) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori scelti in seno al Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.